



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Capitaneria di porto di Venezia

**ORDINANZA**

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

**VISTA:** la richiesta protocollo n°011-PJM5-017M-TEC/1085/20 del 15/09/2020, come integrata con nota del 17/09/2020, con la quale la Soc. TECHFEM S.p.A., con sede in Fano (PU), ha chiesto di disciplinare la viabilità in occasione dell'esecuzione di indagini georadar in Via della Geologia e Via dell'Elettronica in località Fusina (VE), appaltate alla ditta TECNOSTUDIO di Este (PD), propedeutiche alla realizzazione del metanodotto denominato "*Allacciamento Venice LNG S.p.A. di Venezia Porto Marghera (VE), DN 250 (10") – DP 75 bar*";

**VISTA:** la nota protocollo n°12761 in data 15/09/2020, assunta a protocollo n°24930 in data 15/09/2020, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha concesso, per quanto di competenza, il proprio nulla osta all'effettuazione dell'attività di cui trattasi;

**VISTE:** le proprie Ordinanze n°15/84 in data 26/03/1984 e ss.mm./ii. e n°81/2007 in data 16/07/2007 e ss.mm./ii., con le quali sono state emanate le norme che disciplinano l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Marghera;

**VISTO:** l'art. 6 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada", così come modificato da ultimo con D.M. 22 dicembre 2010;

**VISTI:** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

**RENDE NOTO**

Che **dalla data di emissione della presente Ordinanza e fino al 30 settembre 2020**, saranno effettuate, ad opera della ditta TECNOSTUDIO S.r.l. per conto della Soc. TECHFEM S.p.A., indagini georadar in **Via della Geologia** e **Via dell'Elettronica**, in località Fusina (VE), nelle aree meglio evidenziate nelle planimetria **allegato 1 e 2** al presente provvedimento.

# **ORDINA**

## **Articolo 1**

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", la viabilità in Via della Geologia e in Via dell'Elettronica - nell'ambito portuale di Marghera – subirà alcune variazioni determinanti l'istituzione di un senso unico alternato o il restringimento della carreggiata, come indicato dalle **tavole 64 e 67**, di cui al disciplinare tecnico allegato al D.M. 10 luglio 2002 del Codice della Strada, allegate al presente provvedimento.

Nei suddetti tratti stradali, come individuati negli allegati 1 e 2 alla presente Ordinanza, è vietata la sosta e la fermata dei veicoli, compresi i veicoli rimorchiati, con esclusione di quelli impiegati per l'attività della richiedente, della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia, di Pubblica Sicurezza e di Soccorso.

## **Articolo 2**

La ditta richiedente, responsabile dell'attività di che trattasi, dovrà rispettare le seguenti condizioni/prescrizioni:

1. ottemperare alle previsioni normative e regolamentari vigenti adottate dal Governo e dalla Regione Veneto a riguardo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
2. redigere e tenere a disposizione un Piano Operativo di Sicurezza (POS), aggiornato secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo a quelle nazionali e regionali relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
3. Posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi attività, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente. La presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada o quant'altro il direttore dei lavori riterrà opportuno indicare dovrà essere opportunamente segnalata;
4. Oscurare i segnali preesistenti contrastanti con la segnaletica da apporre temporaneamente al fine di non generare equivoci;
5. Mantenere la segnaletica per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
6. Predisporre un percorso sicuro per i pedoni ed impedire la presenza di estranei all'interno dell'area di cantiere; in caso contrario tutte le operazioni dovranno essere immediatamente sospese;
7. Predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di soccorso e di servizio;
8. Garantire all'occorrenza la presenza di movieri - debitamente attrezzati - che assicurino lo svolgimento regolare del traffico in sicurezza;

9. Al termine degli interventi in questione, provvedere alla pulizia della carreggiata ed al ripristino dello stato dei luoghi.

### **Articolo 3**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 6, comma 14, del Decreto Legislativo n. 285/92 e ss.mm./ii in premessa richiamato.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì (data della firma digitale)

**IL COMANDANTE**

**CA (CP) Piero PELIZZARI**

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)







# TAVOLA 67

Lavori a bordo  
carreggiata in  
corrispondenza di una  
intersezione

